

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., artt. 12 e 13. Progetto di nuova apertura di Cave Casassa – Bric Sea, lotti 1A-1B-1C-1D-1E nel Comune di Bagnolo Piemonte.

Proponente: 2R & B di Rossetto Angelo & C., Via C. Genovesio n. 3, Bagnolo Piemonte. Pronuncia di Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 16 dicembre 2008 e del 2 luglio 2009, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, nonché del parere formalizzato da parte del Settore regionale Pianificazione Attività Estrattiva con la succitata nota pervenuta agli atti del procedimento in data 08.07.2009 con prot. n. 37965.

(omissis)

La Giunta Provinciale

Delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.
2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di nuova apertura di Cava Casassa – Bric Sea, lotti 1A-1B-1C-1D-1E nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte del Sig. Angelo Rossetto, legale rappresentante della 2R & B di Rossetto Angelo & C., in quanto l'intervento estrattivo in progetto, che si colloca all'interno di un ambito già fortemente connotato dalla presenza di attività estrattive, non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi e consentirà – a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.
3. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni, buona parte delle quali – peraltro- sono già ricomprese fra le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78:

(omissis)

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2,

della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 16 dicembre 2008 e del 2 luglio 200, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

(omissis)

5. Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso dell'A.S.L. Cuneo 1 e della Comunità Montana Valli Po, Bronda, Infernotto, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
6. Di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale.
7. Di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo di cui al successivo punto 8, lett.b e della documentazione fotografica di cui al medesimo punto 8, lett.c .
8. Di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i.:
 - a. al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico *“Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”*, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - b. alla presentazione del progetto esecutivo relativo alla sistemazione del ciglio superiore di cava, redatto secondo quanto indicato al punto 7. delle *“Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”*;
 - c. alla presentazione di documentazione fotografica che evidenzi l'intervisibilità tra area di intervento e contesto circostante; gli skylines dello stato attuale dell'area di cava e del suo intorno; simulazioni degli interventi che attestino che le modificazioni indotte dall'attività estrattiva in progetto non modificano o penalizzano i suddetti skylines.
9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico comunale.
10. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.

11. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.
12. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.
13. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.
14. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.
15. Di inviare il presente provvedimento al proponente ed a tutti i soggetti interessati.
16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.
17. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.
18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., dovrà avvenire entro il 27.07.2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)